

**TRIBUNALE PER I MINORENNI  
DI FIRENZE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

dott. Angela Pizzi	presidente rel.
dott. Viviana Anziano	giudice
dott. Valentina Loliva	giudice on.
dott. Mario Puccioni	giudice on.

ha emesso in camera di consiglio il seguente

**DECRETO**

nel procedimento n. [REDACTED] V.G. instaurato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 286/1998  
da [REDACTED] con ricorso del 7.10.2014

nell'interesse delle figlie minori

[REDACTED]  
[REDACTED]  
domiciliate a [REDACTED]

assunte informazioni;

viste le conclusioni del P.M. favorevoli all'accoglimento del ricorso;

Rilevato:

i genitori hanno proposto ricorso al fine di ottenere l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale nell'interesse delle figlie minori con loro conviventi.

I Servizi Sociali hanno riferito che: il nucleo vive in un alloggio in affitto ben tenuto, il padre lavora da circa due anni presso una ditta di idraulica e svolge anche piccoli lavori di manutenzione per alcune famiglie della zona, la madre svolge lavori saltuari di pulizie domestiche, le minori sono ben accudite, [REDACTED] frequenta il terzo anno della scuola dell'infanzia, [REDACTED] il primo anno della stessa scuola, entrambe sono ben inserite.

A carico del padre risulta un precedente penale per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti risalente al 12.12.2001 con pena estinta per esito positivo dell'affidamento in prova, egli non ha carichi pendenti; a carico della madre non risultano precedenti penali né carichi pendenti (v. certificati in atti);

Ritenuto di concedere ai ricorrenti l'autorizzazione richiesta valutate le condizioni di vita delle minori le quali subirebbero un danno psico-fisico da un eventuale allontanamento dal territorio o anche da uno soltanto dei genitori; non può dunque negarsi ad entrambi, nell'esclusivo interesse delle minori, l'autorizzazione richiesta al solo fine di esperire le pratiche necessarie a regolarizzare la propria posizione ottenendo le prescritte autorizzazioni amministrative. Deve, difatti, evidenziarsi il carattere eccezionale e temporaneo dell'autorizzazione di questo T.M. che non può certo sostituire i provvedimenti di spottanza dell'autorità

amministrativa i quali restano l'obiettivo unico da perseguire per ottenere una stabilizzazione in via definitiva;

rilevato, altresì, che i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare, istruire la prole;

P.Q.M.

visti gli artt. 31 D.L.vo n. 286/1998, 737 ss cpc,

nell'interesse delle minori [REDACTED] autorizza la permanenza in Italia dei genitori [REDACTED] e [REDACTED] per il periodo di anni due a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale essi cureranno la propria regolarizzazione amministrativa; in ottemperanza al dovere dei genitori di mantenere i figli prescrive ai genitori delle minori di provvedere al loro mantenimento attivandosi nel reperimento e svolgimento di idonea attività lavorativa.

Efficacia immediata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Firenze, 24.03.2015

IL TRIBUNALE MINORI FIRENZE 33  
Dest. sez. Amico

Il Presidente

APICCI

IL CASO.it

AVVISO: Contro il presente decreto gli interessati possono proporre reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c. alla Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Firenze, nel termine di 10 giorni dalla notifica

Deposito il 26 MAR. 2015

IL TRIBUNALE MINORI FIRENZE 33  
Dest. sez. Amico